

Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017  
RG n. 8918/2016



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza dell'8.3.2017

N. 8918/2016

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice di Milano**

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

N B con l'Avv.to ZANARELLO EMANUELE,  
elettivamente domiciliato in 35010 PADOVA;

RICORRENTE

contro

**LUIGI TRASPORTI SRL** 02529530806

RESISTENTE CONTUMACE

e contro

**NEW TRASPORT GENERATIONS SRL** 02643710805, con l'Avv.to GIOVINAZZO  
VINCENZO, elettivamente domiciliato in Alessandria

RESISTENTE

**OGGETTO:** l'accertamento unicità centro di imputazione rapporto di lavoro e  
illegittimità licenziamento, tutela di cui all'articolo 18 Legge 300/70.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.8.2016, N B ha convenuto in giudizio LUIGI TRASPORTI SRL e NEW TRASPORT GENERATIONS SRL per l'accertamento della unicità del gruppo costituito dalle convenute in quanto unico centro di imputazione e l'accertamento dell'illegittimità del

Firmato Da: FILIPPO SIMONE Firmato Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6uf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b1d8a4210c5e85745e5ab6119078017



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



licenziamento intimatogli il 25/2/16, con la condanna delle convenute alle conseguenze di cui all'articolo 18 L. 300/70; in subordine ha chiesto l'accertamento della nullità del licenziamento orale intimatogli da NEW TRASPORT GENERATIONS SRL, con condanna di quest'ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno conseguente; in ogni caso ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 6699,18 a titolo di TFR; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituita in giudizio NEW TRASPORT GENERATIONS SRL contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

LUIGI TRASPORTI SRL è invece rimasta contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

\*\*\*

È documentale in causa che N. B. veniva assunto da LUIGI TRASPORTI SRL in data 18/11/11 quale apprendista a tempo pieno in qualità di autista inquadrato al 3° livello C.C.N.L. Trasporti e Logistica; dal successivo 21/11/14 il rapporto diveniva subordinato a tempo indeterminato.

Il ricorrente ha esposto che, pendente il rapporto di lavoro, svolgeva le mansioni di autista anche in favore di NEW TRASPORT GENERATIONS SRL (già LT SAS di Iaropoli Stefano), che costituirebbe un unico centro di imputazione con LUIGI TRASPORTI SRL.

A dire di N. B. a gennaio 2016 veniva rappresentato a tutti i dipendenti di LUIGI TRASPORTI SRL (salvo lui e un altro collega in quanto malvisti per le loro rivendicazioni salariali) l'opportunità di dimettersi da tale società per essere poi riassunti da NEW TRASPORT GENERATIONS SRL.

In data 25 gennaio 2016, LUIGI TRASPORTI SRL comunicava a N. B., ex art. 7 L. 604/66, l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo evocando la sfavorevole situazione non meramente contingente, influente in modo decisivo sulla normale attività produttiva, conseguente sia alla grave crisi economica e finanziaria generale nonché al venir meno di 5 trattori stradali e degli altri veicoli in ordine ai quali i contratti di leasing erano giunti a naturale scadenza; il successivo 25.2.2016, dopo l'incontro avanti alla DTL, il datore di lavoro formalizzava detto licenziamento.

Nel presente giudizio N. B. ha quindi dedotto che le odierni convenute rappresenterebbero un unico centro di imputazione, dal che deriverebbe l'illegittimità del licenziamento intimatogli non essendovi stata alcuna cessazione



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017  
RG n. 8918/2016

dell'attività di LUIGI TRASPORTI SRL proseguita in capo a NEW TRASPORT GENERATIONS SRL.

È stata quindi disposta attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

\*\*\*

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono P. B. nato in Romania il 64 residente in , autista, ho un contenzioso con Luigi Trasporti;

Interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

ho lavorato per Luigi Trasporti e per Lt, che a quanto ho capito era la New Trasport; in particolare ero formalmente assunto da Luigi Trasporti, per la quale ho lavorato dal 2007 al 2016 quando mi sono licenziato per giusta causa;

ho svolto le mansioni di autista;

preciso che nello svolgimento della mia attività avevo anche documenti di trasporto LT; quest'ultima era un'altra ditta, noi guidavamo camion tanto della Luigi Trasporti che della LT, facevamo benzina dalla stessa pompa posta nel cortile dello stabilimento;

il titolare della LT era Stefano Iaropoli, mentre il titolare della Luigi Trasporti era Iaropoli Luciano;

preciso che più spesso guidavamo camion della Luigi Trasporti anche se ribadisco di aver guidato camion della LT;

ho lavorato anche con il ricorrente, era anche lui autista, non sono in grado di dire se anche lui ha guidato camion della LT;

Io mi sono dimesso ad aprile 2016, all'epoca il ricorrente già più non lavorava, aveva finito i primi mesi del 2016, l'hanno lasciato a casa per quanto ne so;

preciso che all'epoca ero già stato lasciato a casa anche io;

per quanto ne so New Trasport in precedenza era la LT;

che io sappia New Trasport ha continuato a lavorare anche dopo che io ho finito;

eravamo in tutto circa 30 o 35 autisti, dopo che io ho finito di lavorare so che alcuni sono andati via, non so essere più preciso;

presso la sede di Tortona lavoravano tanto autisti della Luigi Trasporti che autisti della LT, per quest'ultima lavoravano circa 6 o 7 autisti;

confermo che presso la sede di Tortona c'era un ufficio traffico che si occupava degli autisti tanto di Luigi Trasporti che di LT, vi lavoravano Stefano Iaropoli e se mancava gli altri fratelli, c'era anche Igor, un autista che alle volte lavorava lì;

a Tortona c'era anche un ufficio amministrativo che gestiva la contabilità di tutti gli autisti, vi lavorava Luciano Iaropoli, la moglie e un contabile, erano comunque in tutto in 4;

confermo che i clienti delle 2 ditte erano gli stessi;

era Stefano Iaropoli che dava a tutti gli autisti le indicazioni lavorative, o chi c'era in quel momento in ufficio, quindi i suoi fratelli Enzo e Giuseppe, e il già citato Igor, che per quanto ne so lavorava per Luigi Trasporti, anche se mediamente era Stefano Iaropoli che ci dava prevalentemente le indicazioni lavorative;

se avevo problemi col camion e per i trasporti mi rivolgevo a Stefano o Luciano Iaropoli piuttosto che al meccanico;

c'era una officina a Tortona che si occupava delle riparazioni per entrambe le ditte;

per ferie o permessi ci rivolgevamo a Stefano Iaropoli o a Luciano Iaropoli;

era di solito Stefano Iaropoli, più spesso presente in ufficio, che se del caso mi faceva rimproveri per errori a lavoro;

confermo che capitavano riunioni relative alle modalità operative della attività di noi autisti indifferentemente della Luigi Trasporti e della LT, erano presenti i 4 fratelli Iaropoli che parlavano tutti; Nastasa partiva e parcheggiava prevalentemente a Castel San Giovanni;

committente principale delle due ditte era Sogemar, c'erano altri committenti con cui si lavorava meno, ricordo la ditta Adidas di Piacenza;

per il trasporto ricevevamo la lettera di vettura che riconosco nel doc 16 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, quelle che mi venivano date individuavano anche il camion e la targa;

ogni giorno scrivevamo su un foglio la data, il numero di container e il viaggio.

\*\*\*



## Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



Viene introdotto testimone di parte resistente Luigi Trasporti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono D. D. nato in Croazia il 1983 residente in via , autista, ininterrotto; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro per New Trasport da più di 3 anni, la sede di lavoro è Tortona;

preciso che ero inizialmente assunto per LT SAS che da aprile 2016 ha cambiato nome in New Trasport;

conosco Luigi Trasporti, lavora lì a Tortona;

a Tortona eravamo in 8 autisti dipendenti di LT, ignoro quanti lavorassero per Luigi Trasporti, sicuramente più di 15;

non ho mai guidato camion di Luigi Trasporti né ho mai effettuato trasporti per tale società;

a Tortona c'era un ufficio traffico, vi lavorava Stefano Iaropoli, era con lui che io parlavo, vi lavoravano anche i suoi fratelli;

confermo che anche gli autisti della Luigi Trasporti si rivolgevano allo stesso ufficio traffico;

sempre Stefano Iaropoli si occupava dell'ufficio amministrativo, vi lavoravano anche i suoi fratelli, penso che a tale ufficio facessero capo anche i dipendenti della Luigi Trasporti;

io facevo benzina presso una pompa nel piazzale di Tortona, Stefano Iaropoli mi disse che era della LT Sas;

se noi della LT Sas avevamo necessità parlavamo con Stefano Iaropoli, non ho ricordi di riunioni anche con gli autisti della Luigi Trasporti;

conosco N. era autista, partiva e parcheggiava da Castel San Giovanni, lui lavorava per Luigi Trasporti;

non ricordo di preciso quando N. ha finito di lavorare a Tortona, ne ignoro le ragioni;

Luigi Trasporti ha finito di lavorare lì da circa un anno ora ha cessato;

dopo che LT è diventata New Trasport sono arrivate altre 5 o 10 autisti, non si tratta di persone che avevo già visto lavorare;

sono stati presi un paio di camion, sono arrivati dopo aprile 2016;

io personalmente non ho mai visto il ricorrente guidare camion della LT SAS, non mi risulta abbia fatto trasporti per tale ditta;

a Tortona nel piazzale c'erano due pompe, penso che una fosse della Luigi Trasporti;

penso che fosse Vincenzo Iaropoli a dare a N. le indicazioni di lavoro;

presso gli uffici c'erano più persone presenti, Stefano e Vincenzo Iaropoli, c'erano 3 computer;

i mezzi invece venivano parcheggiati nello stesso piazzale ma io lasciavo il camion a casa;

i fogli di vettura di trasporti indicavano camion, targa e autista, diversamente non avremmo potuto lavorare;

a fine viaggio compilavamo i rapportini sul nostro viaggio, dove indicavamo tutti i dati, ce li dava Stefano Iaropoli;

non ho mai visto dipendenti della Luigi Trasporti fare benzina alla pompa della LT SAS, né ho visto autisti LT fare benzina alla pompa della Luigi Trasporti;

come autisti della Luigi Trasporti ricordo Gi. M. non me ne vengono in mente altri;

non so dire se New Transport o prima LT hanno assunto autisti della Luigi Trasporti;

ribadisco che solo Stefano Iaropoli mi ha dato indicazioni lavorative, era lui il mio unico referente per tutte le necessità;

i camion della Luigi Trasporti erano identificabili in quanto erano di colore rosa o fuxia, riportavano la scritta Sogemar, non mi risulta vi fosse la scritta Luigi Trasporti, nemmeno nei rimorchi;

a Tortona anche adesso ci sono camion o rimorchi di questo colore, saranno circa una decina, io uso un camion della New Trasport, lì ho visto in movimento, ignoro se sono quelli della Luigi Trasporti o altri camion;

i clienti per cui lavoro sono sempre stati Lot Italiana e Gava, altri miei colleghi lavorano per la Hannibal.

\*\*\*

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono D. M. nato in Romania il 172 residente in attualmente disoccupato, ho un contenzioso con Luigi Trasporti;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

ho lavorato per Luigi Trasporti all'incirca da settembre 2013 fino a quando mi hanno lasciato a casa il 26.2.2016, ero autista;

la mia sede di lavoro era a Tortona;

conosco la LT SAS, era una ditta che lavorava lì a Tortona;

a Tortona c'era un ufficio traffico - operativo, vi lavorava Stefano Iaropoli, raramente anche Vincenzo Iaropoli e tale Igor;

era lui che quindi dialogava direttamente con me;



## Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



c'era anche un ufficio amministrativo al primo piano dell'officina, ci lavoravano la moglie di Luciano Iaropoli, che si chiama Teresa, la moglie di un altro fratello maggiore di Stefano, e poi una terza persona che era quella che faceva le buste paga per tutti, lo chiamavamo Lello, raramente vi lavorava Luciano Iaropoli; noi autisti tanto LT che Luigi Trasporti facevamo capo a questo ufficio; a me personalmente era Stefano Iaropoli che mi dava le indicazioni lavorative, solo in rare occasioni poteva capitare mi chiamasse suo fratello Luciano; se avevo necessità durante la mia attività avevo a disposizione il solo numero di telefono di Stefano Iaropoli, visto che di solito usando il nostro cellulare chiamavo il numero dell'ufficio operativo che ci richiamava; io guidavo camion della LT e della Luigi Trasporti, erano uguali tra loro, avevano la scritta Luigi Trasporti, avevano vari colori, quelli della Luigi Trasporti erano prevalentemente rosa, ma anche LT aveva 2 camion rosa; ogni viaggio avevamo una lettera di trasporto mandataci via fax o lasciata in una cassetta comune, come detto era Stefano che di solito ci assegnava il viaggio; nella lettera era scritto il nome autista, targa del camion e il viaggio; compilavamo settimanalmente un rapportino ove indicavamo i chilometri percorsi e la destinazione, se tornavamo dal porto indicavamo i chilometri e il numero del contenitore trasportato; mi è capitato anche di effettuare viaggi con lettera di vettura LT; nei primi 2 anni si facevano riunioni con tutti sia Luigi Trasporti che LT, erano presenti o Luciano Iaropoli per le visite mediche o aggiornamento tachigrafo è in generale per le necessità aziendali, raramente Vincenzo Iaropoli, l'altro fratello Iaropoli che faceva capo officina era di rado presente; Stefano Iaropoli non era sempre presente; al piazzale di Tortona c'erano 2 pompe di benzina, si usava la stessa scheda per entrambe, di solito si finiva il gasolio di una pompa per poi passare all'altra, le usavano tanto gli autisti LT che Luigi Trasporti; preciso che siamo stati licenziati a febbraio 2016, io non lavoravo già dal 13 gennaio e solo dalla busta paga del TFR ho scoperto che ero in cassa integrazione, N aveva lasciato il camion 2 o 3 giorni prima di me; N partiva sempre da Castel San Giovanni, che sappia parcheggiava quasi sempre lì, lui si occupava di una ditta di tale località visto che lavorava in zona, anche a Melzo; a Tortona c'era una officina usata da tutti gli autisti, tanto LT che Luigi Trasporti, capitava pure bisticciassimo; quando Luigi Trasporti ha chiuso, verso aprile - maggio 2016, che io sappia i dipendenti sono stati invitati a lasciare tale società per passare a LT, a parte noi 6 licenziati, tutti gli altri sono passati a LT, si tratta di circa 15 o 20 persone; per le ferie si faceva la domanda e si mandava all'ufficio, indifferentemente al ragionier Lello o a Luciano Iaropoli, mentre per i permessi ne parlavamo direttamente con Stefano Iaropoli; era Stefano Iaropoli che invece ci rimproverava o richiamava per errori durante i trasporti; confermo che LT e Luigi Trasporti avevano gli stessi clienti, principalmente Sogemar e Agemar di Melzo; mi venne detto che quando lavoravo per LT non dovevo rispondere a telefono a Sogemar sennò avrebbero pensato che ero a lavorare; non ho più fatto caso se i camion della Luigi Trasporti sono ancora in giro, li ho visto fino a maggio 2016 ho visto anche il mio camion, dopo mi hanno detto che i camion rosa di tale società sono stati venduti credo in Ucraina; N guidava fisso su un camion della Luigi Trasporti, non so dire se ha guidato anche camion LT, può essere; riconoscevo i camion dalla targa, ma anche alla vista, li riconoscevo anche dal colore e dall'autista; quanto al doc 16 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, lo riconosco, si tratta della lettera di vettura che ci dava LT SAS per il trasporto, riconosco la mia scrittura, la targa che vi vedo scritta è quella del camion che io stesso usavo più spesso; quanto al doc 20 fascicolo convenuta che il Giudice mi esibisce, la targa che vedo è quella del camion che usava N di un camion Luigi Trasporti, anche se non ho mai visto questo documento; ribadisco che se avevo bisogno chiamavo un fisso o un cellulare, rispondeva sempre la stessa persona ovvero Stefano Iaropoli o comunque era lui che ci richiamava; c'era un altro numero fisso che si chiamava per incidenti stradali al quale rispondevano le 2 donne in ufficio; all'ufficio personale per buste paga o problemi di pagamenti c'erano Luciano Iaropoli, Teresa e la moglie dell'altro fratello e anche Lello; non ero presente quando N riceveva le indicazioni di lavoro e non so chi se ne occupasse, ricordo però che quando eravamo a Melzo in Sogemar ci passavamo il cellulare tra noi autisti per sentirci comunicare il viaggio del giorno dopo;



## Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



non ho mai visto Stefano Iaropoli rimproverare direttamente N solo voci di corridoio;  
conosco il teste che è uscito prima di me, ho lavorato anche in un suo camion che era LT.  
\*\*\*

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulla generalità dichiara: Sono Br Ti : nato in Serbia 73 residente in , autista, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:  
lavoro per New Trasport, in precedenza si chiamava LT, da 3 anni o forse più;  
io parto dalla sede di Tortona, dove lavorano circa 6 o 7 dipendenti LT;  
conosco la Luigi Trasporti, era lì a Tortona, vi lavoravano tra le dieci e le venti persone;  
a Tortona c'era un ufficio traffico ove lavorava Stefano Iaropoli e suo fratello Enzo, io prendevo lavoro solo da Stefano, mentre gli autisti della Luigi Trasporti per quanto ne so prendevano lavoro da Enzo;  
all'ufficio amministrativo di Tortona lavora sempre Stefano e Enzo;  
io non ho mai guidato camion della Luigi Trasporti, né con lettere di vettura della Luigi Trasporti;  
le indicazioni lavorative mi venivano date da Stefano Iaropoli, se avevo problemi durante il viaggio chiamavo lui, mentre gli autisti della Luigi Trasporti chiamavano Enzo;  
i camion della Luigi Trasporti erano rosa, quelli LT erano bianchi o arancioni;  
i camion rosa dopo che Luigi Trasporti ha cessato di lavorare non li ho più visti;  
ci sono stati circa 2 o 3, forse 4 autisti della Luigi Trasporti passati in New Trasport;  
io ho fatto trasporti prevalentemente per Gava e Lot, a volte c'erano altri clienti;  
mentre il maggior cliente della Luigi Trasporti era Hannibal;  
a Tortona ci sono 2 pompe di benzina, noi LT facevamo gasolio in una sola pompa indicata da Stefano, all'altra si rifornivano quelli della Luigi Trasporti;  
a Tortona c'era una officina che seguiva quelli della Luigi Trasporti, noi andavamo a Piacenza;  
ci veniva data una lettera di vettura coi dati del viaggio, oltre che targa, camion e nome autista;  
settimanalmente compilavamo un rapporto con carico scarico, numero e tipo container, nome autista e chilometri percorsi;  
N partiva e parcheggiava da Castel San Giovanni;  
il capo dell'officina a Tortona era uno dei fratelli Iaropoli, io non ci sono mai andato, tutti noi LT andavamo a Piacenza;  
nei camion Luigi Trasporti c'era la scritta Sogemar, ora c'è solo un camion in piazzale che era della Luigi Trasporti;  
non abbiamo mai fatto riunioni tutti assieme;  
escludo che N abbia usato camion della LT o che abbia fatto trasporti con lettere di vettura LT, almeno credo.

\*\*\*

All'esito dell'istruttoria di possono trarre le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, in diritto, è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate*



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017  
RG n. 8918/2016

dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del titolare di una ditta individuale e di una serie di società riconducibili a lui ed alla moglie, aventi tutte la medesima sede) (cfr. da ultimo, Cass., n. 26346 del 20/12/2016).

\*\*\*

Nel caso di specie, si osserva innanzitutto che, sotto il profilo documentale, LUIGI TRASPORTI SRL e NEW TRASPORT GENERATIONS SRL (già LT SAS di Iaropoli Stefano) hanno avuto nel tempo la medesima sede legale, inizialmente in Cittanova (RC) e successivamente in Milano, nonché condiviso la medesima unità operativa in Tortona.

Vero che NEW TRASPORT GENERATIONS SRL ha documentato che sussisteva tra LUIGI TRASPORTI SRL e LT SAS un contratto di affitto parziale dell'unità, risalente al 2011, salvo doversi evidenziare che la convenuta nemmeno ha documentato l'effettività di tale affitto, documentando i pagamenti dei canoni concordati da parte del conduttore.

La composizione societaria è senza dubbio distinta ma riferibile al medesimo nucleo familiare ovvero i citati fratelli Iaropoli.

Si osserva poi che Teresa Rao, già socia accomandante di LT SAS (e poi socia di NEW TRASPORT GENERATIONS SRL), era anche dipendente di LUIGI TRASPORTI SRL (quale addetta alla contabilità) quantomeno dall'1/10/15 come risulta dalle stesse produzioni della convenuta NEW TRASPORT GENERATIONS SRL.

\*\*\*

Nel merito dell'istruttoria, è opportuno innanzitutto valorizzare la testimonianza del teste di parte ricorrente P B , già dipendente di LUIGI TRASPORTI SRL.

In particolare, si osserva che il teste ha riconosciuto i documenti di trasporto prodotti dalla parte ricorrente sub doc 16 (peraltro riferiti alla sua persona e da lui personalmente compilati) che concernono trasporti riferibili alla LT SAS e rispetto ai quali LUIGI TRASPORTI SRL avrebbe assunto la veste di subvettore.



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



Aggiungasi poi che lo stesso teste in commento ha puntualmente riferito delle concrete modalità di gestione del rapporto presso l'unità operativa di Tortona.

In particolare, secondo le dichiarazioni di tale teste, LUIGI TRASPORTI SRL e LT SAS avevano il medesimo ufficio traffico-operativo, facente capo alla persona di Stefano Iaropoli, il quale in particolare rappresentava il soggetto cui competeva il compito di fornire a tutti i dipendenti, senza distinzione alcuna tra quelli della LUIGI TRASPORTI SRL e quelli della LT SAS, le indicazioni lavorative, gestendo anche tutte le problematiche dei trasportatori (salvo le varie occasioni in cui di ciò si occupava il fratello Luciano).

F... B... ha inoltre riferito che indistintamente i dipendenti delle due odierni convenute guidavano camion di entrambe, rifornendosi alle pompe di benzina presso la sede di Tortona senza distinzione alcuna così come analoga dinamica riguardava l'assistenza dell'officina.

Quanto alle dinamiche amministrative, il teste ha riferito che per le ferie la domanda veniva presentata all'apposito ufficio ove erano presenti un ragioniere o Luciano Iaropoli, laddove la competenza nella gestione dei permessi faceva direttamente capo a Stefano Iaropoli.

Le dichiarazioni del teste in commento hanno poi trovato puntuale riscontro in quelle dell'altro teste di parte ricorrente D... M... (dipendente formalmente di LUIGI TRASPORTI SRL), tanto in relazione al ruolo rivestito da Stefano Iaropoli quanto alle concrete modalità di gestione del rapporto dei dipendenti.

Si osserva l'assoluta convergenza delle dichiarazioni rese dai testi in commento.

In data odierna il procuratore della convenuta NEW TRASPORT GENERATIONS SRL è stato autorizzato a depositare il riepilogo dei dischi cronotachigrafi relativi a P... B... già che a suo dire dimostrerebbero la inattendibilità del teste.

Premesso che tale produzione è limitata al periodo marzo-dicembre 2015, osserva il giudicante che lo stesso teste ha riferito di avere guidato prevalentemente camion della LUIGI TRASPORTI SRL, salvo poi evidenziare che anche in tali occasioni gestiva trasporti della LT SAS di Iaropoli Stefano.

Nessuna contraddizione è quindi ravvisabile nelle dichiarazioni rese in sede testimoniale ove peraltro ciò che è stato riferito (e per quanto visto riscontrato dalle dichiarazioni dell'altro teste D... M...) ha avuto attinenza in particolar modo in



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



relazione alle circostanze di gestione del rapporto di lavoro come visto riferito, in  
principalità, alla persona di Iarpoli Stefano.

\*\*\*

Quanto ai testi di parte convenuta NEW TRASPORT GENERATIONS SRL, fermo  
che hanno confermato l'unicità dell'ufficio traffico e dell'ufficio amministrativo della sede di  
Tortona (sebbene abbiano precisato che oltre a Stefano Iarpoli vi lavoravano anche gli  
altri fratelli e parenti) non hanno riferito nessun ulteriore elemento significativo se non  
relativo alla loro prestazione lavorativa, che li vedeva interfacciarsi direttamente con  
Stefano Iarpoli.

Occorre tuttavia osservare C D ha escluso che NEW TRASPORT  
GENERATIONS SRL abbia assunto autisti da lui già visti lavorare, dovendosi tuttavia  
rimarcare la circostanza che la stessa convenuta, nel produrre i propri LUL, ha  
documentato la circostanza contraria, risultando un elevato numero di dipendenti di LUIGI  
TRASPORTI SRL passati alle dipendenze di tale società; anche il teste della convenuta  
B T ha riferito di un numero esiguo di autisti della LUIGI TRASPORTI SRL  
passati in capo a NEW TRASPORT GENERATIONS SRL.

Intende rimarcarsi che le dichiarazioni dei testi, così generiche sebbene l'attività  
presso la sede operativa di Tortona delle due società (LUIGI TRASPORTI SRL e LT SAS  
di Iarpoli Stefano) si sia protratta per così tanto tempo, ne minano in radice l'attendibilità  
e credibilità, a fronte di quanto già supermercato sulla assoluta concordanza delle  
dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.

\*\*\*

Gli elementi di causa sopra richiamati confortano la tesi difensiva di parte  
ricorrente.

Difatti l'identità della sede legale e della sede operativa di Tortona delle odierni  
convenute, la compagine sociale che, pur distinta, è comunque riferibile al medesimo  
nucleo, ovvero i fratelli Iarpoli, l'identità dell'attività svolta (trasporti), la promiscuità degli  
uffici amministrativi e operativi che gestivano le dinamiche dei dipendenti di entrambe le  
convenute, la diretta imputazione a Stefano Iarpoli delle dinamiche lavorative, gestionali  
e amministrative anche dei dipendenti di LUIGI TRASPORTI SRL ed infine l'ulteriore e  
dirimente circostanza che gli autisti di LUIGI TRASPORTI SRL svolgessero trasporti  
anche nell'interesse e per conto di LT SAS, rappresentano elementi gravi, precisi e



## Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



assolutamente concordanti della unicità del soggetto giuridico costituito da LUIGI TRASPORTI SRL e LT SAS (poi NEW TRASPORT GENERATIONS SRL).

In particolare, ad avviso del giudicante, possono ritenersi integrati tutti gli elementi e fattori tipici che la già sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ha individuato al fine di definire il fenomeno del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti giuridici.

Per quanto detto, ne deriva l'irrilevanza delle vicende relative alla LUIGI TRASPORTI SRL in occasione del licenziamento del ricorrente.

Si osserva in particolare che quanto documentato dalla convenuta costituita in relazione ai mezzi di trasporto di tale società rappresenta una circostanza di fatto non idonea, per quanto visto, a sconfessare l'unicità del gruppo d'impresa.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ed in particolar modo della unicità del gruppo d'impresa costituito dalle odierni convenute, può innanzitutto condividersi la tesi di parte ricorrente sulla applicabilità al caso di specie delle previsioni dell'articolo 18 Legge 300/70 anche alla convenuta NEW TRASPORT GENERATIONS SRL, fermo che non è in contestazione che i due soggetti complessivamente abbiano i 15 dipendenti in forza.

Quanto al licenziamento del ricorrente, sia sufficiente evidenziare, da un lato, che le ragioni evocate dal formale datore di lavoro del ricorrente (ovvero la sfavorevole situazione economica e grave crisi finanziaria) non hanno trovato riscontro, attesa la contumacia di LUIGI TRASPORTI SRL, senza dubbio onerata di fornire la relativa prova.

Dall'altro lato, si osserva che l'accertata unicità del gruppo d'impresa, la solidità economica di NEW TRASPORT GENERATIONS SRL che difatti ha continuato a svolgere l'attività di trasporti, in ogni caso comporta la prova contraria di quanto in tesi sostenuto dal datore di lavoro di N/ B in occasione del recesso.

Più in particolare, deve ritenersi che nel caso di specie sia ravvisabile una manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento del ricorrente, trovando quindi applicazione al caso di specie la previsione dell'art. 18, comma 7, L. 300 cit che, quanto le conseguenze, richiama la disciplina del precedente comma 4.

\*\*\*\*

Pertanto le convenute vanno condannate alla immediata reintegra di N/ B nel posto di lavoro, con lo stesso inquadramento e le medesime mansioni.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emissario Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf117 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emissario Da: ATURAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4B1d8a4210c5e85785e5e6119970017



Sentenza n. 670/2017 pubbl. il 09/03/2017

RG n. 8918/2016



Quanto al risarcimento dei danni, esso a mente dell'art. 18 S.L. ammonta alle retribuzioni (sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.843,21, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, non contestato e comunque facilmente evincibile dalle buste paga in atti) dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro.

La persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente comporta per l'effetto che non si possa valutare la domanda relativa al pagamento del TFR che al contrario presuppone l'interruzione di detto rapporto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro di N. B. in capo a LUIGI TRASPORTI SRL e NEW TRASPORT GENERATIONS SRL nonché l'illegittimità del licenziamento intimato a N. B. con lettera del 25.2.2016 e ordina alle convenute l'immediata reintegra di N. B. nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le stesse mansioni;

condanna le convenute a risarcire a N. B. il danno determinato nell'indennità mensile di € 1.843,21 da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro;

condanna le convenute a rimborsare a N. B. le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 8.3.2017

Il Giudice  
Tullio Perillo

